

04366-23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 2036

UDIENZA PUBBLICA
DEL
06/12/2022

R.G.N. 26269/2022

Composta da

Elisabetta Rosi Presidente
Claudio Cerroni
Giovanni Liberati
Antonella Di Stasi Relatore
Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
udita per l'imputato l'avv. (omissis), che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omissioni le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. n. 196 del 2003, quanto:
 disposto a ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL PUGLIESE
Luigi Cuomo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/09/2021, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23/01/2020 dal Tribunale di Ferrara, con la quale (omissis) era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 609-bis-609-ter n. 5 quater cod.pen. e 612-bis, commi 1 e 2, cod.pen. commessi in danno di persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale e condannato alla pena ritenuta di giustizia, riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena in anni quattro e mesi cinque di reclusione, revocando, altresì, le statuizioni civili per l'intervenuta revoca della costituzione della parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis), articolando sei motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce omessa motivazione in ordine al diniego di disposizione di perizia psicodiagnostica relativa alla personalità psicologica della persona offesa all'epoca dei fatti.

Espone che sia nel giudizio di primo grado che con l'atto di appello e successive memorie la difesa aveva chiesto disporsi perizia sulla capacità di testimoniare e sulla personalità della persona offesa e che la Corte di appello, respingendo il motivo di gravame si era soffermata solo sulla capacità di testimoniare senza nulla argomentare in ordine alla personalità della persona offesa, unico testimone della violenza sessuale contestata.

Con il secondo motivo deduce omessa motivazione con riferimento al diniego di disposizione di perizia psicodiagnostica in ordine alla capacità di testimoniare della persona offesa.

Espone che la Corte di appello aveva ritenuto non necessaria la disposizione di perizia in ordine alla capacità di testimoniare della persona offesa affermando che la predetta era lucida e consapevole di quanto le veniva chiesto nonché in grado di rielaborare i fatti; tale valutazione era stata effettuata dai Giudici, soggetti non qualificati ad apprezzare la capacità della dichiarante di rappresentare gli accadimenti della realtà, e, peraltro, era stata basata sulla sola osservazione fugace della teste.

Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione in relazione al merito del narrato accusatorio della persona offesa, lamentando che la Corte di appello, con motivazione illogica, aveva ritenuto il racconto della persona offesa intrinsecamente attendibile, affermando che ella

aveva riferito la vicenda con dovizia di particolari, nonostante l'unico episodio di violenza sessuale riferito avesse una data imprecisata.

Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, lamentando che la Corte territoriale non aveva considerato, al fine di escludere il predetto elemento, le focose e particolari abitudini sessuali della coppia, senza nulla motivare sul punto nonostante lo specifico motivo di appello.

Con il quinto motivo deduce omessa motivazione in ordine a mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ult.comma, cod.pen., lamentando che la Corte di appello non aveva considerato le abitudini sessuali della coppia, gli accadimento successivi al fatto (inizio della convivenza della coppia) ed il contesto in cui il fatto era accaduto, elementi tutti che evidenziavano la minore gravità del fatto.

Con il sesto motivo deduce difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena per effetto della continuazione tra i reati contestati.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il Procuratore generale ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.l n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso sono infondati.

La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante disposizione di perizia psicodiagnostica sulla persona offesa, evidenziando che essa non appariva necessaria ai fini del decidere, non essendo emerso alcun elemento in grado di mettere in dubbio la capacità di testimoniare della persona offesa nè rilevate componenti psichiatriche, disfunzioni o disturbi tali da incidere sulle capacità intellettive e cognitive della stessa; in particolare, alla luce del tessuto narrativo della deposizione dibattimentale, la persona offesa è stata ritenuta "soggetto perfettamente *compos sui*, lucido consapevole di ciò che le viene chiesto, in grado di rielaborare i fatti e di dare spiegazione dei punti oggetto di contestazione". I Giudici di appello, poi, hanno ritenuto non rilevante la circostanza che, a seguito delle condotte prevaricatorie poste in essere dall'imputato, la persona offesa si fosse rivolta per lungo tempo alle cure di una psicoterapeuta: hanno richiamato le dichiarazioni rese dalla psicoterapeuta che aveva avuto in cura la donna a seguito delle condotte

prevaricatorie dell'imputato ed hanno rimarcato come la sintomatologia post traumatica rilevata fosse correlata proprio alla vicenda per cui è causa e come la lunga terapia alla quale era stata sottoposta fosse servita per elaborare quanto successo e le ragioni che l'avevano portata a tollerare la tossica relazione intrapresa con l'imputato, nonostante i ripetuti e violenti atti di prevaricazione posti in essere nei suoi confronti; la circostanza, quindi, non metteva in dubbio la capacità di testimoniare della persona offesa nè inficiava la bontà del suo narrato (pag 7 e 8 della sentenza impugnata).

Le argomentazioni della Corte territoriale sono congrue e non manifestamente illogiche ed in linea con i seguenti principi di diritto.

Va, infatti, ricordato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità.

La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2, n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005, dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 - 01).

Va ricordato che questa Corte ha affermato che il giudice è tenuto ad accertare, in concreto, la credibilità del testimone anche in relazione alle eventuali condizioni psichiche, ma non è obbligato a disporre accertamenti per verificare, sempre e in ogni caso, l'idoneità fisica e mentale del testimone, specie allorché nessun elemento sia emerso per giustificare la pretesa incapacità del teste (Sez.1, n. 3833 del 07/03/1994, Rv.196992 - 01); si è precisato, inoltre, che l'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio inattendibile o immemore del teste, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare (Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep.13/02/2018, Rv.272605 - 01; Sez.2, n.3161 del 11/12/2012, dep.22/01/2013, Rv. 254537 - 01; Sez. 1, n. 20864 del 14/04/2010, Rv.247407 - 01).

Ne consegue, pertanto, che, avendo la Corte territoriale specificamente evidenziato, con argomentazioni esenti da censure, le ragioni in base alle quali

non si rendeva necessario disporre accertamento sulla idoneità a testimoniare della persona offesa, le doglianze difensive sono destituite di fondamento.

2. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità, sono infondati.

Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214).

Il giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014).

Ed è stato affermato che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).

Nella specie, la Corte territoriale ha motivato diffusamente in ordine alla attendibilità della persona offesa (pag 9, 10, 11, 12, 13,14 della sentenza impugnata), condividendo le valutazioni del giudice di primo grado e rimarcando sia la coerenza, chiarezza e specificità del racconto accusatorio sia la presenza di riscontri oggettivi esterni (dichiarazioni testimoniali, contenuto della documentazione acquisita nonché delle immagini e dei video rinvenuti nella disponibilità dell'imputato sui supporti informatici posti in sequestro) al narrato della persona offesa; ha rimarcato come la persona offesa avesse descritto in maniera del tutto chiara e senza alcuna possibilità di fraintendimento sia la condizione di paura e soggezione determinata dalla relazione sentimentale con l'imputato sia l'episodio di violenza sessuale, avvenuto agli inizi del mese di dicembre 2015, riferito in maniera circostanziato; ha, inoltre, confutato le censure difensive qui riproposte afferenti alle abitudini sessuali della coppia (riferiti come particolarmente intensi e caratterizzati da un'affinità erotica singolare), rimarcandone l'irrilevanza in quanto la persona offesa, in maniera coerente e

circostanziata, aveva riferito dell'unico episodio in cui l'imputato aveva consumato, con coercizione fisica, un rapporto sessuale contro la volontà della donna.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

3. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis ult. comma cod. pen., richiamando le modalità e le circostanze dell'azione ed il grado di compromissione della sfera di libertà sessuale della persona offesa (pag 14 della sentenza impugnata). La motivazione è adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Del resto, questa Corte ha affermato che, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez.3, n.6784 del 18/11/2015, dep.22/02/2016, Rv.266272; Sez.3, n. 21623 del 15/04/2015, Rv.263821; Sez.3, n.23913 del 14/05/2014, Rv.259196; Sez.3, n.5002 del 07/11/2006, dep.07/02/2007, Rv.235648).

4. Il sesto motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale, nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, ha ridotto l'aumento per la continuazione operato dal Tribunale, rideterminandolo nella misura di anni uno e mesi uno di reclusione, in ragione della durata delle condotte persecutorie, della incisività delle stesse e degli effetti determinatisi sull'equilibrio psicologico della persona offesa, così assolvendo, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, all'obbligo motivazionale.

Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, in quanto il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01; Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01).

5. Conseguo, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/12/2022


Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

Elisabetta Rosi



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Elisabetta Rosi

